

STATUTO =====

ART. 1 =====

E' costituita l'Associazione GRUPPO DI AZIONE LOCALE "POLESINE ADIGE", detto anche GAL ADIGE, con funzioni di gruppo d'azione locale (GAL) nell'ambito del Programma di Sviluppo Regionale 2007-2013 Asse 4 LEADER e per la partecipazione ad altri programmi, piani e/o progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali. =====

L'associazione è persona giuridica riconosciuta dalla Regione del Veneto con decreto del Dirigente della Direzione EE.LL. , Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 87 del 7 luglio 2008. =====

I soci fondatori sono i seguenti: =====

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rovigo ===

il Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canal Bianco =====

il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine =====

la Provincia di Rovigo =====

l'ASCOM Confcommercio di Rovigo =====

l'Associazione Piccole e Medie Industrie di Rovigo =====

l'Associazione Polesana Coltivatori Diretti di Rovigo =====

la Banca di Credito Cooperativo Padana Orientale =====


la Confagricoltura di Rovigo =====

la Confartigianato Imprese - Associazione Provinciale Artigiani di Rovigo =

la Confcooperative di Rovigo =====

la Confederazione Italiana Agricoltori di Rovigo =====

la Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa di Rovigo - C.N.A. di Rovigo =====



la Confesercenti di Rovigo =====

l'Ecogest =====

la Lega Cooperative =====

il Comitato Pro Loco UNPLI Rovigo =====

e i Comuni di =====

- Badia Polesine =====

- Costa di Rovigo =====

- Giacciano con Baruchella =====

- Lusia =====

- Villadose. =====

ART.2 =====

L'Associazione ha sede in Piazza Garibaldi n. 6, Rovigo, presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare. =====

L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della regione veneto. =====

con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere costituite sedi secondarie/operative ubicate nel territorio d'intervento dell'Associazione. =====

La durata dell'associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050 salvo ulteriori proroghe. =====

ART.3 =====

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e quindi del miglioramento della qualità della vita delle zone di competenza attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, materiali, im-

materiali, ambientali e storico culturali. =====

L'associazione intende attuare le politiche di sviluppo previste nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario, coerente con gli obiettivi di cui al presente articolo, attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento. =====

Con l'attività di cui sopra l'Associazione intende promuovere azioni integrate elaborate ed attuate nell'ambito di partenariati attivi a livello locale, nonché l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico e di miglioramento della capacità organizzativa della comunità. =====

In particolare, l'attività dell'Associazione si articola in tre azioni progettuali che si sviluppano nell'ambito territoriale dei comuni della provincia di Rovigo nella Regione veneto tenendo conto di quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie di riferimento: =====

. sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale; =====

. sostegno a forme di cooperazione interterritoriale, transnazionale e transfrontaliero; =====

. disponibilità a farsi promotrice e/o a partecipare alla creazione di reti tra tutti i territori rurali e non della comunità Europea e tra i relativi operatori.

L'Associazione svolgerà la propria attività anche in coerenza con gli ob-

biettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e per il territorio Polesano anche con gli obiettivi e le progettualità dell'Intesa Programmatica d'Area (IPA) " sistema Polesine" e suoi aggiornamenti. =====

L'associazione potrà altresì intraprendere ogni attività prevista per l'attuazione delle attività di cui sopra ed ogni altra azione contemplata da programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi di cui al presente articolo. =====

ART.4 =====

Il patrimonio è costituito: =====

- a) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione; =====
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; ==
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; =====
- d) dalle quote associative di adesione versate dagli associati che costituiscono il fondo di dotazione. Tale fondo di dotazione ammonta a euro 50.000,00. Ogni successiva variazione del fondo di dotazione a seguito di nuove adesioni non comporta modificazioni dello statuto associativo. ==

Le entrate sono costituite: =====

- a) dalle quote associative annuali; =====
- b) dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; =====
- c) dalle sovvenzioni disposte, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3) , dall'organismo competente (Autorità di Gestione, ecc.); =====
- d) da ogni altra entrata. =====

Nel caso di svolgimento di attività connesse e complementari rispetto a quelle indicate all'art.3, se produttive di reddito imponibile dovrà essere

tenuta apposita contabilità. =====

ART.5 =====

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio preventivo del successivo esercizio. Gli eventuali utili di bilancio saranno reinvestiti nella realizzazione delle iniziative dell'Associazione così come previste dal precedente art.3). =====

ART.6 =====

Possono essere associati soci del GAL soggetti pubblici e privati provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale, rappresentanti interessi diversi, generali e diffusi presenti nel territorio di operatività. =====


L'adesione degli associati è subordinata all'assunzione formale da parte dei medesimi dei seguenti impegni: =====

. sostenere finanziariamente l'attività del GAL e la realizzazione delle attività di cui all'art.3); =====

. collaborare alla realizzazione delle strategie di cui all'art.3) con azioni concrete e adeguando la propria attività alle decisioni prese dal GAL. ===

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dall'Assemblea degli Associati previa domanda degli aspiranti e condizionata al versamento della quota di Adesione fissata dall'Assemblea degli Associati. =====

Il pagamento della quota di adesione, funzionale all'ammissione, dovrà avvenire entro 180 gg dalla data di comunicazione del GAL di ammissione come associato. Il richiedente acquisisce la qualifica di associato all'atto dell'effettivo pagamento della quota di adesione. =====



Gli associati sono tenuti inoltre al pagamento della quota associativa annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione sia per quanto riguarda l'importo che le modalità di pagamento. =====

Il pagamento della quota associativa annuale dovrà essere effettuato entro la scadenza dell'esercizio cui si riferisce. =====

L'Assemblea degli Associati potrà prevedere delle quote di adesione differenziate in base a specifici ed espliciti criteri (es: n. abitanti per i Comuni, natura/categoria, ect...)riferiti agli aspiranti richiedenti. =====

Parimenti potrà fare il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle quote associative annuali. =====

Gli Associati possono esercitare il diritto di recesso dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. =====

La quota di adesione, in caso di recesso degli associati, non viene restituita e rimane acquisita dall'Associazione. =====

ART.7 =====

La qualità di associato si perde per recesso, morosità o mancato rispetto degli impegni di cui al precedente articolo. =====

La perdita della qualità di associato, per morosità o mancato rispetto degli impegni, deve essere deliberata dall'Assemblea. La morosità è costituita dall'inadempimento del versamento della quota associativa annua. La perdita della qualifica di associato per morosità è accertata dall'Assemblea, che dichiara la perdita della qualifica quando il versamento non avvenga entro 30 giorni dalla messa in mora. =====

ART.8 =====

Sono organi dell'Associazione: =====

a) l'Assemblea degli associati; =====

b) il Consiglio di Amministrazione; =====

c) il Presidente; =====

d) il Revisore Unico dei Conti. =====

ART.9 =====

L'Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. =====

Le deliberazioni assunte a norma del successivo art. 19 del presente statuto sono vincolanti per tutti gli associati, anche per gli assenti e per i dissenzienti. =====

ART.10 =====

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, organo al quale compete tutta l'attività decisionale per l'attuazione delle attività di cui all'art.3. tale attività decisionale deve essere conforme a quanto stabilito annualmente dall'assemblea. =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea degli Associati per la durata di tre esercizi e durano in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente. =====

Il numero dei Consiglieri deve essere preventivamente determinato dall'Assemblea prima della loro nomina. I membri del consiglio di Amministra-

zione devono essere espressione degli Associati diverso dagli Enti pubblici di cui al precedente articolo 6 per una quota pari ad almeno il 50% dei componenti. =====

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere determinata nel rispetto dei requisiti che verranno stabiliti nelle disposizioni attuative emanate dalle competenti autorità, nell'ambito delle programmazioni comunitarie di riferimento. Il consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere composto nel rispetto dell'appartenenza degli amministratori ad entrambi i generi (maschile e femminile). La quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto dei componenti dell'organo. ===

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere l'Assemblea alla prima riunione successiva all'evento provvede alla sua sostituzione. Il nuovo membro del Consiglio resta in carica fino alla scadenza prevista per il suo predecessore . =====

La mancata partecipazione senza giustificato motivo di un Consigliere a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, costituisce giusta causa di revoca dell'Amministratore; l'Assemblea può pertanto provvedere alla sua sostituzione. Il primo consiglio di Amministrazione viene eletto all'atto della costituzione dell'Associazione. =====

ART.11 =====

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione . ===

L'Assemblea stabilisce un compenso per i membri del Consiglio nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione vigente. =====

ART.12 =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente ed

un Vice Presidente. =====

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo ed all'ammontare della quota sociale. =====

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. ==

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. =====

Il Consiglio, provvede alla nomina del segretario, su proposta del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

ART.13 =====

Il consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, intendendosi per tale ogni operazione autorizzata nel bilancio di previsione annualmente approvato dall'Assemblea. =====

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e propone all'Assemblea l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. =====

ART.14 =====

Il presidente, ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. =====



ART.15 =====

L'assemblea degli Associati è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, completa dell'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, ora, luogo stabiliti per l'adunanza, inviata con mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. =====

L'ordine del giorno, in caso di necessità ed urgenza può essere integrato sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, mediante avviso comunicato a ciascuno degli associati con le modalità innanzi indicate. =====

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C. =====

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o anche fuori sede, purchè nell'ambito della provincia di Rovigo. =====

ART.16 =====

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti, sulle modifiche allo statuto, sulle quote associative di adesione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. =====

ART.17 =====

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annua. =====

Gli associati possono farsi rappresentare da altro associato (non più di una delega) anche se membro del Consiglio, tranne che, in questo caso,

per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. =====

ART18 =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza del Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. =====

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, ove necessario, due scrutatori. =====

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea. =====

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, ove necessario, dagli scrutatori. =====

ART. 19 =====

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'articolo 21 c.c. =====

ART. 20 =====

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei conti, eletto per un triennio dall'Assemblea degli associati e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. =====

Il primo Revisore dei Conti viene eletto all'atto della costituzione dell'Associazione, =====

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. =====

Al revisore sarà riconosciuto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite direttamente dal GAL, e determinato dall'Assemblea degli associati, all'atto di nomina, per tutta la durata dell'incarico, nei limiti previsti dalla legislazione vigente. =====

ART. 21 =====

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio. =====

L'eventuale patrimonio che dovesse residuare a conclusione del procedimento di liquidazione sarà devoluto al'altra Associazione, avente finalità uguali o analoghe operante nell'ambito della regione del Veneto. =====

ART. 22 =====

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Arbitri da nominarsi uno dall'Assemblea, uno dall'associato dissenziente o impegnante e uno dal Presidente del Tribunale di Rovigo; essi giudicheranno ex bono ed equo senza formalità di procedura. =====

Il loro lodo sarà inappellabile. =====

ART 23 =====

Con il riferimento agli aspetti non previsti dagli articoli precedenti, si dovrà fare riferimento alle disposizione del codice civile in materia. =====

F.to:Faccioli Alberto - Giovanna Morena Notaio - Sigillo =====

=====